



**AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. (la "Società")**

*Société Anonyme*

Sede legale: 49, Avenue J.-F. Kennedy

L-1855 Lussemburgo

R.C.S Luxembourg B - 32 223

**nella sua funzione di società di gestione di  
AXA IM Fixed Income Investment Strategies**  
*Fonds Commun de Placement di diritto lussemburghese*  
(il "**Fondo**")

13 gennaio 2023

**IL PRESENTE AVVISO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI E RICHIEDE LA SUA  
ATTENZIONE.**  
**IN CASO DI DUBBI LA INVITIAMO A RIVOLGERSI AL SUO CONSULENTE FINANZIARIO DI  
FIDUCIA.**

Egregio Titolare di Quote,

Siamo lieti di informarLa della decisione degli amministratori della Società (gli "**Amministratori**", che nell'insieme compongono il consiglio di amministrazione della Società, detto anche il "**Consiglio**") di apportare una serie di modifiche al prospetto del Fondo (il "**Prospetto**") e al regolamento di gestione del Fondo (il "**Regolamento di Gestione**"), al fine di curare i Suoi interessi in maniera ancor più efficace.

*Salvo diversamente specificato nel presente avviso, i termini e le espressioni utilizzati di seguito hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto.*

**PARTE 1 – ESG**

- I. **Aggiunta dei modelli precontrattuali previsti dalle informative SFDR di Livello II**
- II. **Modifica della sottosezione "Investimenti Sostenibili e promozione delle caratteristiche ESG" della sezione "Fondo" della parte generale del Prospetto**

**PARTE 2 – PARTE GENERALE**

1. **Ristrutturazione e sostituzione della Società di Gestione**
2. **Efficacia del Regolamento di Gestione**
3. **Nomina di un agente incaricato delle attività di prestito titoli e delle operazioni di pronti contro termine subdelegato**
4. **Sostituzione del rappresentante in Danimarca**
5. **Chiarimento delle definizioni di Prezzo di negoziazione e di Giorno di Valorizzazione**
6. **Aggiornamento in merito alla detenzione di Liquidità e investimenti in Strumenti del mercato monetario, fondi comuni monetari e depositi bancari**
7. **Restrizioni applicabili agli investimenti in obbligazioni garantite**
8. **Eliminazione del riferimento allo *swing pricing* nel Regolamento di Gestione**
9. **Modifica della Politica di Distribuzione dei Dividendi del Fondo**
10. **Inserimento di un'informativa specifica nella politica di remunerazione della Società di Gestione**
11. **Modifica del ciclo di regolamento e del termine ultimo applicabile agli ordini di sottoscrizione e di rimborso**
12. **Inserimento di una clausola Antiriciclaggio**
13. **Varie**

## PARTE 1 – ESG

### 1. Aggiunta dei modelli precontrattuali previsti dalle informative SFDR di Livello II

Il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione ("**SFDR di Livello II**"), che stabilisce le norme tecniche di regolamentazione (NTR) che i partecipanti ai mercati finanziari e i prodotti finanziari devono utilizzare nella divulgazione di informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("**SFDR**"), è stato adottato e pubblicato il 25 luglio 2022 nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Al fine di conformarsi entro il 1° gennaio 2023 all'**SFDR di Livello II**, nel Prospetto sono stati inseriti modelli precontrattuali che illustrano in dettaglio il contenuto delle informative richieste dall'**SFDR**, comprese le informazioni relative alla tassonomia, per ciascuno dei comparti del Fondo (i "**Comparti**", ciascuno un "**Comparto**") che rientrano tutti nell'articolo 8 dell'**SFDR** ("**Prodotti a norma dell'Articolo 8 dell'SFDR**").

Pertanto, gli Amministratori hanno deliberato di aggiungere i modelli precontrattuali compilati come nuovi allegati al Prospetto per ciascuno dei Comparti, che si qualificano tutti come Prodotti a norma dell'Articolo 8 dell'**SFDR**.

Gli Amministratori hanno inoltre deliberato di modificare i KIID e/o i documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP KID) ove disponibili dei Comparti per i quali la descrizione dell'approccio ESG è stata modificata nel contesto dell'attuazione degli allegati SFDR di Livello II.

In aggiunta, gli Amministratori hanno deliberato di modificare la sezione "Politica d'Investimento" degli allegati dei Comparti (i) con l'inserimento della seguente avvertenza riferita agli allegati SFDR di Livello II: "*Maggiori informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali sono disponibili nel relativo Allegato SFDR del Comparto*" e (ii) per spostare le informazioni ESG dagli allegati dei Comparti agli allegati SFDR di Livello II.

Gli Amministratori hanno infine deliberato di aggiungere le definizioni di "Prodotto Finanziario" e "Indicatori Fondamentali di Prestazione" ("Key Performance Indicators", o "KPI") utilizzate negli allegati SFDR di Livello II nella sezione "Glossario" nella parte generale del Prospetto.

### 2. Modifica della sottosezione "Investimenti Sostenibili e promozione delle caratteristiche ESG" della sezione "Fondo" della parte generale del Prospetto

Gli Amministratori spesso riesaminano le informative da effettuare ai sensi dell'**SFDR** e del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (il "**Regolamento sulla Tassonomia**") alla luce dell'evoluzione del mercato e dei cambiamenti nelle politiche e negli approcci interni.

Gli Amministratori hanno deliberato di modificare la sottosezione "Investimenti Sostenibili e promozione delle caratteristiche ESG" della sezione "Fondo" parte generale del Prospetto come descritto di seguito:

- per specificare che gli Standard ESG di AXA IM si applicano a tutti i Comparti che si qualificano come Prodotti a norma dell'Articolo 8 dell'**SFDR**;
- per quanto riguarda l'aggiornamento legato alla normativa SFDR, per aggiungere avvertenze in merito a (i) i limiti in termini di disponibilità e affidabilità dei dati e (ii) la potenziale evoluzione della classificazione SFDR dei Comparti a causa del mutamento delle prassi di mercato o degli sviluppi normativi; e
- per aggiornare l'informativa sulla Tassonomia in base alla quale "La quota minima di investimenti ecosostenibili sottostanti dei Comparti classificati a norma dell'Articolo 8 che investono in attivi sostenibili ai sensi dell'**SFDR** deve rappresentare lo 0% del patrimonio di

ciascun Comparto (comprese le attività abilitanti e di transizione)".

## PARTE 2 – PARTE GENERALE

### 1. Ristrutturazione e sostituzione della Società di Gestione

AXA Investment Managers ha deciso di procedere alla ristrutturazione di AXA Funds Management S.A. ("AFM"), la sua controllata lussemburghese e attuale società di gestione del Fondo, trasformandola in una filiale lussemburghese di AXA Investment Managers Paris ("AXA IM Paris"), un'altra delle sue controllate.

La ristrutturazione prevista sarebbe essenzialmente effettuata attraverso l'incorporazione di AFM in AXA IM Paris (la "Fusione") e la creazione di una filiale lussemburghese da cui i dipendenti lussemburghesi di AXA IM Paris continuerebbero ad operare. La Fusione avrà effetto in data 28 febbraio 2023.

Gli Amministratori hanno ricevuto conferma che la Fusione non avrà conseguenze negative rilevanti per i Titolari di Quote del Fondo, in particolare alla luce del fatto che AXA IM Paris manterrà un elevato grado di continuità operativa in Lussemburgo durante e dopo la Fusione sia a livello di entità che di membri del personale, continuando al contempo a farsi carico della comunicazione e mantenendo le responsabilità nei confronti della CSSF e dei Titolari di Quote. AXA IM Paris continuerà di fatto a far leva sulla presenza di lunga data di AFM in Lussemburgo, e i team locali lussemburghesi rimarranno i principali interlocutori della CSSF e dei fornitori locali, restando altresì a disposizione dei Titolari di Quote, se necessario.

I costi sostenuti in relazione a tale ristrutturazione saranno a carico di AXA IM Paris.

Gli Amministratori hanno pertanto deliberato di aggiornare il Prospetto, i KIID e/o I PRIIP KID dei Comparti se disponibili, nonché il Regolamento di Gestione, ove pertinente, per riflettere il cambiamento della società di gestione derivante dalla Fusione.

**Questo cambiamento non avrà un impatto significativo sul Suo investimento e non comporta alcun aumento delle commissioni. Il cambiamento entrerà in vigore il 28 febbraio 2023.**

### 2. Efficacia del Regolamento di Gestione

Gli Amministratori hanno deliberato di modificare la sezione "Regolamento di Gestione" del Prospetto e l'articolo "18. Modifiche al Regolamento di Gestione" del Regolamento di Gestione al fine di rendere noto che le modifiche apportate al Regolamento di Gestione potrebbero essere efficaci a partire da una data specifica indicata nel Regolamento di Gestione anziché dalla data della firma del Regolamento di Gestione.

### 3. Nomina di un agente incaricato delle attività di prestito titoli e delle operazioni di pronti contro termine subdelegato

Gli Amministratori hanno deliberato di consentire ad AXA Investment Managers GS, in qualità di agente incaricato delle attività di prestito titoli e delle operazioni di pronti contro termine, di subdelegare alcuni compiti ad AXA Investment Managers IF, a seconda dei requisiti di licenza locali.

Gli Amministratori hanno pertanto deliberato di modificare di conseguenza la sottosezione "A. Informazioni Generali" della sezione "Tecniche di Gestione Efficiente del Portafoglio" della parte generale del Prospetto.

Gli Amministratori hanno inoltre deliberato di modificare l'articolo "14) Tecniche di Gestione Efficiente del Portafoglio" del Regolamento di Gestione al fine di riflettere la nomina dell'agente incaricato delle attività di prestito titoli e delle operazioni di pronti contro termine subdelegato e di aggiornare le informative relative ai ricavi e ai costi legati all'utilizzo delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio al fine di allineare

l'articolo "14) Tecniche di Gestione Efficiente del Portafoglio" del Regolamento di Gestione con la sezione "Tecniche di Gestione Efficiente del Portafoglio" della parte generale del Prospetto.

Gli Amministratori hanno infine deliberato di aggiornare la sottosezione "B. Operazioni di Prestito Titoli Attive e Passive" della sezione "Gestione Efficiente del Portafoglio" del Regolamento di Gestione, al fine di rendere noto il limite massimo entro il quale il Fondo può ricorrere a operazioni di prestito titoli e il relativo scopo.

#### **4. Sostituzione del rappresentante in Danimarca**

Gli Amministratori hanno deliberato di nominare AXA Investment Managers Deutschland GmbH agente di servizio del Fondo in Danimarca, in sostituzione di Stockrate Asset Management A/S, che attualmente agisce come rappresentante del Fondo in Danimarca.

Gli Amministratori hanno altresì deliberato di modificare l'articolo "10) Pubblicazioni" del Regolamento di Gestione al fine di inserire un riferimento all'"agente di servizio".

#### **5. Chiarimento delle definizioni di Prezzo di negoziazione e di Giorno di Valorizzazione**

A fini di chiarezza, gli Amministratori hanno deliberato di precisare la definizione di "prezzo di negoziazione" nel Prospetto, che sarà riformulata come segue:

*"Il prezzo a cui le Quote vengono sottoscritte, convertite o rimborsate. I Prezzi di Negoziazione vengono calcolati secondo la politica descritta nella sezione "Determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Quote".*

A fini di chiarezza, gli Amministratori hanno deliberato di precisare la definizione di "Giorno di Valorizzazione" nel prospetto, che sarà riformulata come segue:

*"Un Giorno Lavorativo in cui viene calcolato il Valore Patrimoniale Netto di un Comparto e in cui gli ordini di sottoscrizione, rimborso o conversione di Quote sono accettati e negoziati al Prezzo di Negoziazione applicabile in tale Giorno Lavorativo. Salvo indicazioni diverse nella descrizione dell'Allegato pertinente, o a meno che non sia in atto una sospensione delle operazioni in Quote, ogni giorno che sia un Giorno Lavorativo per un Comparto è anche un Giorno di Valorizzazione."*

#### **6. Aggiornamento in merito alla detenzione di Liquidità e investimenti in Strumenti del mercato monetario, OICVM/OICR che investono nel mercato monetario e depositi**

Sulla base delle FAQ della CSSF sulla Legge del 2010 (le "FAQ"), gli Amministratori hanno condotto una revisione del Prospetto e del Regolamento di Gestione per rispondere all'obiettivo delle FAQ di rendere ancora più chiare e trasparenti le relative informative.

Gli Amministratori hanno pertanto deliberato di precisare l'informativa in merito alla detenzione di Liquidità e investimenti in Strumenti del mercato monetario, OICVM/OICR che investono nel mercato monetario e depositi nella parte generale del Prospetto e nel Regolamento di Gestione.

Di conseguenza, gli Amministratori hanno deliberato di aggiornare le sezioni "Obiettivi e Politiche di Investimento" e "Restrizioni agli Investimenti" della parte generale del Prospetto e il relativo allegato di ciascun Comparto, al fine di allinearli alle FAQ.

Gli Amministratori hanno altresì deliberato di modificare di conseguenza l'articolo "3) Obiettivi e Politiche di Investimento" e l'articolo "13) Restrizioni agli Investimenti" del Regolamento di gestione.

## **7. Restrizioni applicabili agli investimenti in obbligazioni garantite**

Sulla base della Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/965/CE e la direttiva 2014/59/UE (la "Direttiva sulle Obbligazioni Garantite"), recepita nella Legge del 2010, è stata condotta una revisione del Prospetto per rispondere all'obiettivo della Direttiva sulle Obbligazioni Garantite e della Legge del 2010 modificata di conseguenza, finalizzato a rafforzare l'informativa allo scopo di riflettere le nuove norme e i nuovi requisiti applicabili alle obbligazioni garantite emesse a partire dall'8 luglio 2022.

Gli Amministratori hanno pertanto deliberato di aggiornare la sezione "Restrizioni agli Investimenti" della parte generale del Prospetto e l'articolo "13) Restrizioni agli Investimenti" del Regolamento di Gestione inserendo un'informativa relativa all'investimento in obbligazioni garantite dello stesso emittente al fine di allinearli alla Direttiva sulle Obbligazioni Garantite/Legge del 2010.

## **8. Eliminazione del riferimento allo swing pricing nel Regolamento di gestione**

Gli Amministratori hanno deliberato di eliminare il riferimento allo *swing pricing* nell'articolo "16) Determinazione del Valore Patrimoniale Netto per Quota" del Regolamento di Gestione, in quanto il Consiglio non intende più utilizzare il meccanismo di *swing pricing*.

## **9. Modifica della Politica di Distribuzione dei Dividendi del Fondo**

Gli Amministratori hanno deliberato di precisare la descrizione delle classi di quote a distribuzione, e pertanto di modificare la sezione "Dividendi" della parte generale del Prospetto e l'articolo "17) Politica di distribuzione" del Regolamento di Gestione, aggiungendo la seguente descrizione della politica di distribuzione dei dividendi del Fondo:

*"Le Quote a Capitalizzazione non dichiarano alcun dividendo e di conseguenza i proventi di pertinenza a tali Quote saranno accumulati nei rispettivi NAV.*

*Le Quote a Distribuzione dichiarano dividendi a discrezione del Consiglio di Amministrazione. I dividendi potrebbero essere pagati attingendo ai redditi degli investimenti e/o alle plusvalenze realizzate, ovvero ad altri fondi disponibili per la distribuzione. I dividendi vengono distribuiti annualmente. Le Quote a Distribuzione mensile "m", a Distribuzione trimestrale "q" o a Distribuzione semestrale "s" dichiarano dividendi, rispettivamente, su base mensile, trimestrale o semestrale. Potranno essere dichiarati anche dividendi aggiuntivi intermedi a discrezione degli Amministratori e ai sensi della legge lussemburghese.*

*Sebbene le Classi di Quote a Distribuzione dichiarino e distribuiscano dividendi, gli investitori devono essere consapevoli che in alcune circostanze il livello dei dividendi dichiarati potrebbe diminuire o addirittura potrebbe non essere effettuata alcuna distribuzione. Possono comportare un rischio di erosione del capitale. Si raccomanda ai potenziali investitori di leggere attentamente la descrizione del Rischio "Erosione del Capitale" nella sezione "Considerazioni sui Rischi". Si invitano tutti i potenziali investitori a richiedere una consulenza fiscale prima di investire in Quote a Distribuzione.*

*Le tipologie di Quote a Distribuzione sono indicate nella tabella "Quote a Distribuzione" di seguito riportata.*

*I dividendi sono distribuiti in contanti o reinvestiti in Quote dello stesso Comparto e della stessa Classe di Quote. Agli investitori sarà lasciato un estratto contenente i dettagli di tutti i pagamenti in contanti o reinvestimenti effettuati per loro conto. Gli investitori devono essere consapevoli che alcuni intermediari, come Euroclear o Clearstream, non consentono il reinvestimento dei dividendi e pertanto riceveranno i propri dividendi in contanti.*

*Se gli investitori percepiscono i dividendi in contanti, possono riceverli convertiti in una valuta diversa, a loro rischio e spese, previa approvazione della Società di Gestione. Per il calcolo dei valori di cambio vengono utilizzati i normali tassi bancari. I dividendi vengono corrisposti solo sulle Quote possedute alla data di registrazione.*

Nessun Comparto effettuerà un pagamento di dividendi se le attività del Fondo sono inferiori al requisito di capitale minimo ovvero se il pagamento del dividendo causerebbe il verificarsi di tale situazione.

La Società di Gestione può applicare una tecnica contabile di perequazione per garantire che i proventi di pertinenza a ciascuna Quota non vengano alterati dall'emissione, dalla conversione o dal rimborso di tali Quote durante il periodo di distribuzione. Si raccomanda agli investitori di avvalersi di una consulenza professionale per conoscere le possibili conseguenze fiscali della sottoscrizione, del rimborso o della conversione delle Quote, o gli effetti di qualsiasi politica di perequazione applicabile connessa alle Quote.

<b>Identificativo della Classe di Quote</b>	<b>Base del dividendo</b>	<b>Descrizione e Obiettivo</b>
A distribuzione	Reddito Netto	Mira a distribuire tutto il reddito generato durante il periodo al netto della deduzione delle spese dal NAV della Quota corrispondente.
A distribuzione "gr"	Reddito Lordo	Mira a distribuire tutto il reddito generato durante il periodo al lordo della deduzione delle spese dal NAV della Quota corrispondente.
A distribuzione "fl"	Determinata sulla base di un importo o di un'aliquota fissi annui	Mira a distribuire nel corso dell'anno fiscale un importo o un'aliquota fissi (pro rata secondo la frequenza di distribuzione corrispondente) indipendentemente dal livello effettivo di reddito generato durante il periodo del Comparto in questione.
A distribuzione "st"	Determinata sulla base del reddito lordo	Mira a distribuire nel corso dell'anno fiscale un importo o un'aliquota regolari (pro rata secondo la frequenza di distribuzione corrispondente) senza un'eccessiva e prolungata erosione del capitale.

*Eccezioni alla Politica di Distribuzione dei Dividendi: Le Classi di Quote riservate a determinati investitori possono applicare una politica di distribuzione dei dividendi diversa da quella descritta sopra.*

Di conseguenza, gli Amministratori hanno deliberato di aggiungere un'avvertenza sui rischi relativa all'erosione del capitale alla sezione "Considerazioni sui Rischi" della parte generale del Prospetto.

#### **10. Inserimento di un'informativa specifica nella politica di remunerazione della Società di Gestione**

Alla luce delle disposizioni contenute nelle Domande e risposte dell'ESMA relative all'applicazione della Direttiva UCITS (ESMA34-43-392), gli Amministratori intendono aggiornare la sezione "Politica di Remunerazione" della parte generale del Prospetto per includere le informazioni relative agli sconti concessi dalla Società di Gestione. Questo aggiornamento non implica alcuna modifica della politica, ma viene effettuato solo a fini di trasparenza.

#### **11. Modifica del ciclo di regolamento e del termine ultimo applicabile agli ordini di sottoscrizione e di rimborso**

Gli Amministratori hanno deliberato che il Giorno di Regolamento in cui le somme di denaro sono ricevute o inviate dal Depositario verrà modificato da entro quattro Giorni Lavorativi a tre Giorni Lavorativi dopo il Giorno di Valorizzazione pertinente.

Gli Amministratori hanno deliberato che, se non diversamente specificato dagli allegati dei Comparti nel Prospetto, il termine ultimo applicabile agli ordini di sottoscrizione e rimborso saranno le 15.00 CET di ogni Giorno Lavorativo anziché le 10.00 CET.

Gli Amministratori hanno infine deliberato di modificare l'articolo "7) Rimborsamento e Conversione di Quote" del Regolamento di Gestione di conseguenza.

**Entrambe le suddette modifiche entreranno in vigore in data 31 gennaio 2023.**

**I Titolari di Quote contrari a tali modifiche possono chiedere il rimborso delle loro quote senza l'addebito di commissioni entro il 13 febbraio 2023.**

## **12. Inserimento di una clausola Antiriciclaggio**

Gli Amministratori hanno deliberato di aggiungere alla parte generale del Prospetto la seguente formulazione relativa alla clausola Antiriciclaggio e di eliminare la clausola esistente al fine di recepire gli ultimi sviluppi in materia di antiriciclaggio:

*"La Società di Gestione per conto del Fondo e il responsabile per le registrazioni devono rispettare le leggi e i regolamenti internazionali e lussemburghesi applicabili in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la legge lussemburghese del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e successive modificazioni (la "Legge Antiriciclaggio"), e il Regolamento CSSF 12-02 del 14 dicembre 2012 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e successive modificazioni (congiuntamente le "Norme Antiriciclaggio/Antiterrorismo"). Le Norme Antiriciclaggio/Antiterrorismo prevedono che il Fondo, sulla base di una valutazione dei rischi, stabilisca e verifichi l'identità degli investitori (nonché l'identità di eventuali titolari effettivi delle quote, se diversi dagli investitori) e l'origine delle somme investite, la fonte dei fondi e, se del caso, la fonte del patrimonio, e monitori il rapporto commerciale su base continuativa. L'identità degli investitori dovrebbe essere verificata sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Gli investitori devono fornire al responsabile per le registrazioni le informazioni indicate nel Modulo di Sottoscrizione, a seconda del tipo e della categoria di appartenenza.*

*La Società di Gestione per conto del Fondo e il responsabile per le registrazioni sono tenuti ad attuare adeguati controlli antiriciclaggio e a richiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria per stabilire e verificare l'identità e il profilo di un determinato investitore, la natura e gli scopi previsti del rapporto commerciale e l'origine dei proventi della sottoscrizione. Il responsabile per le registrazioni (e, se del caso, la Società di Gestione) ha il diritto di richiedere ulteriori informazioni fino a quando non sia ragionevolmente convinto di aver compreso l'identità e lo scopo economico dell'investitore al fine di rispettare le Norme Antiriciclaggio/Antiterrorismo; in aggiunta, può essere richiesta una conferma per verificare la titolarità del conto bancario dal quale o sul quale vengono versate somme di denaro. Inoltre, l'investitore è tenuto ad avvisare il responsabile per le registrazioni prima del verificarsi di una modifica dell'identità di qualsiasi titolare effettivo delle Quote.*

*Nel caso in cui le sottoscrizioni di Quote siano effettuate indirettamente tramite intermediari che investono per conto di terzi, la Società di Gestione per conto del Fondo e il responsabile per le registrazioni possono essere autorizzati a fare affidamento sulle misure di identificazione e verifica del cliente eseguite da tali intermediari in base alle condizioni descritte nell'Art. 3-3 della Legge Antiriciclaggio. Tali condizioni richiedono in particolare che gli intermediari soddisfino obblighi di adeguata verifica della clientela e di tenuta dei registri coerenti con quelli previsti dalla Legge Antiriciclaggio e che siano sottoposti a vigilanza da un'autorità competente in maniera conforme a tali norme. Tali intermediari sono tenuti a fornire al responsabile per le registrazioni (i) informazioni sull'identità dell'investitore o degli investitori sottostanti, delle persone che agiscono per suo/loro conto e dei titolari effettivi, (ii) informazioni pertinenti sulla fonte dei fondi e (iii) su richiesta della Società di Gestione per conto del Fondo, a fornire senza indugio copie dei documenti di adeguata verifica della clientela, come specificato nei relativi moduli di sottoscrizione, che possono essere utilizzati per verificare l'identità dell'investitore (e, se del caso, di tutti i titolari effettivi).*

*La Società di Gestione ha stipulato contratti con diversi distributori che possono a loro volta stipulare contratti con sub-distributori, in base ai quali i distributori accettano di agire in veste di intermediari finanziari o di nominare intermediari finanziari per gli investitori che sottoscrivono le Quote attraverso le loro strutture. In tale veste, i distributori possono effettuare sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di Quote a nome dell'intermediario finanziario per conto dei singoli investitori e richiedere la registrazione di tali operazioni nel registro dei titolari di quote del Fondo a nome di tale intermediario finanziario. In tali*

*circostanze, l'intestatario/distributore mantiene i propri registri e fornisce all'investitore informazioni personalizzate sulle Quote in suo possesso.*

*La mancata comunicazione delle informazioni e dei documenti ritenuti necessari al Fondo, alla Società di Gestione e al responsabile delle registrazioni per adempiere ai propri obblighi ai sensi delle Norme Antiriciclaggio/Antiterrorismo può comportare ritardi nell'evasione o il rifiuto di eventuali richieste di sottoscrizione o conversione e/o ritardi nell'evasione di richieste di rimborso o nel pagamento dei dividendi. Si declina ogni responsabilità per eventuali interessi, costi o risarcimenti. Analogamente, una volta emesse, le Quote non possono essere riscattate o convertite fino a quando non sono stati completati tutti i dettagli della registrazione e non sono stati ottenuti i documenti appropriati sul rapporto d'affari.*

*La Società di Gestione conduce uno specifico processo di adeguata verifica e un monitoraggio regolare e applica misure precauzionali sia sul lato del passivo che su quello dell'attivo del bilancio (ossia anche nel contesto degli investimenti/disinvestimenti dei Comparti), in conformità con gli articoli 3(7) e 4(1) della Legge Antiriciclaggio.*

*Ai sensi degli articoli 3(7) e 4(1) della Legge Antiriciclaggio, la Società di Gestione è inoltre tenuta ad applicare misure precauzionali in relazione agli attivi dei Comparti. La Società di Gestione valuta, utilizzando un approccio basato sul rischio, la misura in cui l'offerta di Quote e servizi presenta potenziali vulnerabilità al collocamento, alla dissimulazione o all'integrazione di proventi criminali nel sistema finanziario.*

*Ai sensi della legge lussemburghese del 19 dicembre 2020 sull'attuazione di misure restrittive in materia finanziaria, l'applicazione di sanzioni finanziarie internazionali deve essere fatta valere da qualsiasi persona fisica o giuridica lussemburghese, nonché da qualsiasi altra persona fisica o giuridica che operi nel o dal territorio del Lussemburgo. Di conseguenza, prima che i Comparti investano in attivi, la Società di Gestione dovrà, come minimo, controllare se il nome di tali attivi o dell'emittente figura negli elenchi di sanzioni finanziarie mirate.*

*La Società di Gestione può, in qualsiasi momento a propria discrezione, sospendere temporaneamente, interrompere definitivamente o limitare l'emissione di Quote nei confronti di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede legale in determinati paesi o territori. La Società di Gestione può altresì vietare l'acquisizione di Quote a determinate persone fisiche o giuridiche qualora tale misura si rendesse necessaria per la protezione del Fondo o di un singolo Comparto, della Società di Gestione o dei Titolari di Quote del Fondo o di un Comparto.*

*Inoltre, la Società di Gestione può dare istruzioni al Responsabile per le Registrazioni del Fondo di:*

- a) respingere una richiesta di sottoscrizione di Quote a sua discrezione;*
- b) procedere al riacquisto in qualsiasi momento delle Quote detenute da Titolari di Quote cui risulti preclusa l'acquisizione o la detenzione di Quote.*

*Qualora in un Giorno di Valorizzazione gli ordini di sottoscrizione riguardino più del 10% delle Quote in circolazione di uno specifico Comparto, la Società di Gestione può decidere che tali ordini di sottoscrizione vengano differiti, in tutto o in parte, per il periodo che essa ritiene essere nel miglior interesse del Comparto, ma di norma non superiore a un Giorno di Valorizzazione. Nel Giorno di Valorizzazione immediatamente successivo a tale periodo, i suddetti ordini di sottoscrizione verranno eseguiti con priorità rispetto agli ordini pervenuti successivamente."*

### **13. Varie**

A seguito della fusione di BNP Paribas Securities Services con BNP Paribas S.A., avvenuta il 1° ottobre 2022, gli Amministratori riconoscono che BNP Paribas S.A. è subentrata a BNP Paribas Securities Services nel ruolo di agente di servizio del Fondo in Francia.

Gli Amministratori hanno deliberato l'attuazione di un numero limitato di altri cambiamenti materiali, emendamenti, chiarimenti, correzioni, aggiustamenti e/o aggiornamenti, compreso l'aggiornamento dei riferimenti e l'adeguamento dei termini definiti.

**Ad eccezione della modifica del Giorno di Regolamento e della Ristrutturazione e sostituzione della Società di Gestione (per cui si rimanda alle date indicate nella sezione pertinente precedentemente menzionata), il Prospetto aggiornato con le modifiche menzionate nella presente comunicazione è entrato in vigore in data 1° gennaio 2023 ed è disponibile presso la sede legale della Società di Gestione.**

Distinti saluti,

Il Consiglio di Amministrazione  
AXA Funds Management S.A.